



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 119 del 17-11-2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARiffe E PREVISIONE GETTITO.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **Novembre**, alle ore 18:50, convocata nelle forme prescritte dalla legge. La seduta, ai sensi del regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 07/04/2022, si è svolta in modalità telematica, presieduta dal Sig. COTTINI ROBERTO.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
GRAZIANI DANIELE	VICE SINDACO	X	
BALDUCCI CRISTINA	ASSESSORE	X	
		3	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e in particolare l'articolo 4, comma 1, che introduce l'imposta di soggiorno ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che disciplina l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

TENUTO CONTO che gli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte sono previsti, nella normativa statale, dal D.Lgs. n. 114/1998 che attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, anche su proposta dei comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti;

ATTESO CHE il Comune di Cetona è stato inserito nell'elenco regionale dei comuni turistici dalla Regione Toscana secondo quanto disposto dalla delibera Giunta Regionale n.141/2018 "Criteri e procedure per l'iscrizione dei Comuni nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte" e risulta iscritto al n. 74 del Registro regionale e quindi ha i requisiti per applicare l'imposta di soggiorno;

VISTA l'iscrizione del Comune di Cetona nell'elenco regionale delle località turistiche e città d'arte con decreto Regione Toscana n. 16963 del 16/11/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale (di proposta al Consiglio Comunale), n. 99 del 22/10/2018 avente per oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale (di proposta al Consiglio Comunale), n. 60 del 26/10/2018 avente per oggetto "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO";

VISTO l'art. 172 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali vengono determinate tariffe, aliquote di imposta e eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato con il quale è stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione e che le stesse decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente, purché entro il termine di approvazione del Bilancio;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine suddetto le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

ATTESO che il regolamento demanda alla Giunta Comunale l'individuazione delle tariffe dell'imposta di

soggiorno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; RICORDATO che la Regione Toscana ha approvato la legge n° 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", (così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018 e ss.mm.ii.); CONSIDERATO che il sopra richiamato Testo unico del sistema turistico regionale a cui ha fatto seguito il Regolamento di attuazione dello stesso (Regolamento del 7 agosto 2018, n. 47/R), ha introdotto molteplici novità di carattere normativo ed economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché delle imprese e professioni turistiche, allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina, regolamentando, tra l'altro, la tipologia del "bed & breakfast" (art. 56) e le locazioni turistiche (art. 70);

RITENUTO di modificare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Cetona così come previste fin dall'anno 2018, anno di istituzione, e mai modificate, così come indicato nel deliberato del presente atto;

Richiamate tutte le proprie precedenti deliberazioni di approvazione tariffe imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il territorio del Comune di Cetona è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano, tuttavia, oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale per far fronte all'erogazione di adeguati servizi pubblici.

RILEVATO che, da un'analisi delle tariffe applicate nei Comuni limitrofi, emerge che il Comune presenta un impianto tariffario inferiore, pertanto, una rimodulazione delle entrate e, in particolare, dell'imposta di soggiorno garantisce la possibilità di raggiungere gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è proposta in ambito turistico, oltre ad un'adeguata erogazione dei servizi a disposizione della comunità e del turismo stesso.

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare, **dal 01/01/2026**, l'impianto tariffario vigente e stabilire le seguenti tariffe:

- Euro 1,60 per persona e per pernottamento per gli ostelli e campeggi e agricampeggi;
- Euro 2,00 per persona e per pernottamento per le strutture alberghiere e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere, di cui all'art. art. 2 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

PRESO ATTO che, secondo le stime elaborate tramite l'applicativo in dotazione all'Ente per la gestione dell'imposta di soggiorno, aumentando la tariffa di € 1,00 (da 1,00 € vigente a 2 € dal 1/01/2023), l'aumento complessivo sul singolo periodo sarebbe di circa € 32.000,00, a parità di movimentazione rispetto all' ultimo trimestre 2024 e al 1, 2 e3 trimestre 2025; quindi, la stima annuale per il 2026, con le modifiche suddette è di 64.000,00, con un incremento complessivo stimabile di circa € 32.000,00 annue rispetto all'esercizio precedente.

RITENUTO, in considerazione delle stime riportate al punto che precede, che l'incremento di gettito per l'anno 2026 possa realisticamente e prudentemente stimarsi in circa € 64.000,00;

VISTO l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28

giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 *quater*, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di

approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale.

VISTO il D.Lgs. 23/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere reso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate ed approvate con il presente dispositivo:

1.di stabilire per l'anno 2026, con decorrenza 01/01/2026: le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno:

- Euro 1,60 per persona e per pernottamento per gli ostelli e campeggi e agricampeggi;
- Euro 2,00 per persona e per pernottamento per le strutture alberghiere e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere, di cui all'art. art. 2 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

2.di prevedere che il gettito per l'anno 2026 possa realisticamente e prudenzialmente stimarsi in € 64.000,00, in considerazione che , secondo le stime elaborate tramite l'applicativo in dotazione all'Ente per la gestione dell'imposta di soggiorno, aumentando la tariffa di € 1,00 (da 1,00 € vigente a 2,00 € dal 01/01/2026, l'aumento complessivo sul singolo periodo sarebbe di circa € 32.000,00, a parità di movimentazione rispetto all' ultimo trimestre 2024 e al 1, 2 e3 trimestre 2025; quindi, la stima annuale con le modifiche suddette è di 64.000,00, con un incremento complessivo stimabile di circa € 32.000,00 annue rispetto all'esercizio precedente.

3.DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita telematicamente nel "Portale del federalismo fiscale" del Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 34/2019, le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata sul portale telematico summenzionato;

4. Di precisare che contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività, ed in alternativa ed in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni.

5. Con separata votazione unanime espressa in forma palese, il presente provvedimento viene **dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000**, data l'imminente entrata in vigore della nuova tariffa

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
ROBERTO COTTINI

Il SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.